

## COMUNE DI NICHELINO (Prov. Torino)

### VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 19 DEL 02.08.2021

Il giorno 2 del mese di agosto dell'anno 2021, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Salvatore Corrado e Dott. Enrico Ferraro, Revisori, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto la modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano annuale delle assunzioni 2021.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

- analizzata la proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa alla modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023– Piano annuale delle assunzioni 2021 ricevuta, via *mail*, in data 27.07.2021;
- preso atto della volontà dell'Ente di procedere ad apportare le seguenti modifiche alla programmazione del Fabbisogno triennale del personale relativamente all'anno 2021:
  - stabilizzazione di n. 1 messo comunale, categoria B, da tempo determinato a tempo indeterminato, finanziata con fondi comunali;
  - l'assunzione di n. 7 educatori, categoria C, a tempo determinato, a decorrere dal mese di settembre 2021, finanziate con fondi comunali;
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9. del 02.02.2021 con la quale è stato deliberato che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale;
- preso atto del rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006, come si evince **dall'Allegato B** alla suddetta proposta di Delibera;
- dato atto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati “[...] *soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 [...]*”;
- richiamato il comma 28 dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010 il quale recita che “*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e*

*successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** [...] Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...].”;*

- richiamata, poi, la Delibera n. 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale prevede che “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), **non si applicano** agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*
- dato atto che le spese di personale relative all’anno 2009 ammontano a euro 194.315,95 e che la spesa di personale per lavoro flessibile, in seguito alle suddette sette assunzioni, ammonterebbe a euro 189.600,00;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, acquisiti agli atti;

#### **dà atto**

**della compatibilità e della coerenza** alle prescrizioni di legge vigenti della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto la modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano annuale delle assunzioni 2021.

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott.ssa Gabriella Nardelli

Dott. Salvatore Corrado

Dott. Enrico Ferraro

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)